

Circolari per la clientela

**Precompilazione delle dichiarazioni
dei redditi - Trasmissione telematica
dei dati relativi ad ulteriori spese
sanitarie e alle spese veterinarie**

1 PREMESSA

Al fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF), l'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie:

- sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti;
- mediante il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

La disciplina in esame è stata modificata:

- dall'art. 23 del DLgs. 24.9.2015 n. 158, in relazione al regime sanzionatorio;
- dall'art. 1 co. 949 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che, in particolare, ha esteso l'ambito dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati e ulteriormente modificato il regime sanzionatorio.

Per effetto di tali novità, con il provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2016 n. 123325 e il DM 2.8.2016 sono stati emanati i nuovi provvedimenti attuativi della disciplina in esame, che integrano i precedenti provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2015 n. 103408 e DM 31.7.2015.

Con il DM 1.9.2016, emanato in attuazione dell'art. 3 co. 4 del DLgs. 175/2014, l'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso:

- alle spese sanitarie sostenute presso ulteriori soggetti;
- alle spese veterinarie.

In seguito alla suddetta estensione ad ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie:

- con il provv. Agenzia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369, sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei relativi dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- con il DM 16.9.2016, sono state stabilite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2015

A partire dalle prestazioni erogate dal 2015, la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte:

- degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- delle farmacie (pubbliche e private);
- delle aziende sanitarie locali;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- dei policlinici universitari;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

2.2 SOGGETTI OBBLIGATI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2016

2.2.1 Strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN

La citata legge di stabilità 2016 ha esteso l'obbligo in esame:

- alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016.

Il DM 2.8.2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi:

- dell'art. 8-ter del DLgs. 30.12.92 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- dell'art. 70 co. 2 del DLgs. 6.4.2006 n. 193, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

Richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

Ai fini dell'obbligo in esame, il suddetto DM stabilisce che le strutture autorizzate devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria stesso;
- entro il 30 settembre;
- per ogni atto autorizzativo;
- secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

A seguito della richiesta delle credenziali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede agli enti autorizzatori di verificare che le strutture sanitarie risultino avere un'autorizzazione valida.

2.2.2 Ulteriori soggetti operanti nell'ambito sanitario

Per effetto del DM 1.9.2016, a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2016, l'obbligo di comunicazione è stato esteso agli:

- esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97.

Richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

Ai fini dell'obbligo in esame, il DM 16.9.2016 stabilisce che i suddetti soggetti devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria stesso;
- entro il 31 ottobre;
- secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

2.2.3 Veterinari

Sempre per effetto del DM 1.9.2016, a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2016, l'obbligo di comunicazione è stato esteso agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

Ai fini dell'obbligo in esame, il DM 16.9.2016 stabilisce che i veterinari devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria stesso;
- entro il 31 ottobre;
- secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

2.3 SOGGETTI NON RICOMPRESI

I soggetti non ricompresi nelle tipologie indicate nei precedenti paragrafi non sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie.

2.4 EREDI

Gli eredi non devono inviare i dati relativi al defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati e non possono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria.

3 DATI DA COMUNICARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

3.1 SPESE SANITARIE

Per ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente erogate), i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie o parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;

- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- prestazioni sanitarie erogate dagli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici sanitari di radiologia medica;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
- altre spese sanitarie.

3.2 SPESE VETERINARIE

Le spese veterinarie da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Sono escluse le spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

I dati da inviare sono quelli relativi:

- alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta;
- ai rimborsi erogati per prestazioni non fruito o parzialmente fruito.

Per ciascuna spesa o rimborso devono essere inviati i dati relativi:

- al codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- al codice fiscale o alla partita IVA e al cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- alla data del documento fiscale che attesta la spesa;
- alla tipologia della spesa;
- all'importo della spesa o del rimborso;
- alla data del rimborso.

3.3 APPLICAZIONE DEL "CRITERIO DI CASSA"

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie/veterinarie segue il "criterio di cassa".

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria devono quindi tenere conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

3.4 IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL CODICE FISCALE

Nel caso in cui vi sia l'impossibilità di acquisire il codice fiscale del contribuente, è stato chiarito che la spesa non deve essere trasmessa, in quanto il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione.

.....

4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie deve avvenire:

- al Sistema Tessera Sanitaria;
- con modalità telematiche.

Le modalità di trasmissione telematica sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati:

- nell'allegato A al DM 31.7.2015, come modificato dal DM 2.8.2016, in relazione ai soggetti obbligati a partire dal periodo d'imposta 2015;
- nell'allegato A al DM 2.8.2016, in relazione alle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN, obbligate a partire dal periodo d'imposta 2016;
- nell'allegato A al DM 16.9.2016, in relazione agli altri soggetti obbligati a partire dal periodo d'imposta 2016, previsti dal DM 1.9.2016.

Le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Delega ad intermediari

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema Tessera Sanitaria.

A tal fine, gli intermediari devono:

- essere individuati e designati come "responsabili", ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, accettare la delega all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

La delega all'intermediario può essere anche parziale, vale a dire è possibile inviare alcuni dati direttamente e fare trasmettere gli altri dati dal soggetto delegato, prestando attenzione ad evitare errori e duplicazioni.

5 TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il servizio telematico del Sistema Tessera Sanitaria è disponibile 24 ore su 24, per l'intero anno.

La trasmissione dei dati delle spese e dei rimborsi, compresi quelli delle eventuali cancellazioni e/o variazioni, deve essere effettuata:

- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it);
- in ogni caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31.1.2017.

6 ESCLUSIONE DALLO "SPESOMETRO" PER I DATI COMUNICATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie comporta l'esclusione, per gli stessi dati, dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate nell'ambito del c.d. "spesometro" (ex art. 21 del DL 78/2010).

7 DATI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:

- spese sanitarie e veterinarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi:

- alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie/veterinarie sostenute dal contribuente e alle spese sanitarie sostenute dal familiare a carico nell'anno d'imposta;
- ai rimborsi erogati.

L'Agenzia delle Entrate accede ai dati delle spese sanitarie/veterinarie e dei relativi rimborsi trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali dei:

- soggetti che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata;
- relativi familiari a carico, come indicati nelle Certificazioni Uniche.

Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali delle spese sanitarie/veterinarie e i totali dei rimborsi, aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato la prevista opposizione.

8 OPPOSIZIONE DEL SOGGETTO ASSISTITO A RENDERE DISPONIBILI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI DELLE SPESE SANITARIE

Al fine di tutelare la propria privacy, ciascun assistito può infatti esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

8.1 SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE

L'opposizione può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i 16 anni d'età.

Se l'assistito non ha compiuto i 16 anni d'età o è incapace d'agire, l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

8.2 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE

L'opposizione può essere manifestata:

.....

- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale; l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest’ultima modalità di opposizione può essere esercitata:

- in relazione alle prestazioni sanitarie erogate da parte delle strutture autorizzate ma non accreditate con il SSN, dalle spese sostenute dal 27.9.2016 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2016 n. 123325);
- in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1.9.2016, dalle spese sostenute dal 14.11.2016 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369).

8.2.1 Opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa

L’assistito può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa:

- comunicando all’Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;
- nel periodo dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo.

La suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate può avvenire:

- inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
- oppure telefonando al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i numeri 848.800.444, 0696668907 (da cellulare) o 00390696668933 (dall’estero);
- oppure recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, consegnando l’apposito modello allegato al provv. 29.7.2016 n. 123325 (analogo a quello che era stato approvato dal provv. 31.7.2015 n. 103408).

In caso di utilizzo del telefono o della posta elettronica, si può utilizzare sia il suddetto modello, sia fornire le previste informazioni in forma libera.

8.2.2 Opposizione all’utilizzo dei dati relativi a singole spese

Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il contribuente può inoltre accedere al Sistema Tessera Sanitaria per chiedere la cancellazione di singole spese, affinché non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate e inserite nella dichiarazione precompilata.

8.3 EFFETTI DELL’OPPOSIZIONE

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una singola spesa sanitaria o ad una tipologia di spesa comporta che le spese selezionate e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Il provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2016 n. 123325, a differenza del precedente provv. 31.7.2015 n. 103408, non prevede più la cancellazione dei dati per i quali è stata effettuata l’opposizione.

Familiari a carico

Se l'assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico.

8.4 DETRAIBILITÀ DELLE SPESE OGGETTO DI OPPOSIZIONE

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie per le quali è stata esercitata l'opposizione:

- nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata;
- purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge (ad esempio, se si esercita l'opposizione non comunicando al farmacista il codice fiscale, le spese per l'acquisto di farmaci certificati da scontrino non potranno essere detratte).

8.5 SPESE VETERINARIE

A differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

9 ELABORAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, al netto delle opposizioni esercitate relative alle spese sanitarie, elaborerà i dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, determinando l'importo totale delle spese agevolabili, suddivise in:

- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Accedendo al modello precompilato, il contribuente visualizzerà i dati relativi al totale delle spese e dei rimborsi.

9.1 SPESE PER I FAMILIARI A CARICO

Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese sanitarie vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.

9.2 ACCESSO AI DATI DI DETTAGLIO

Dal 15 aprile di ogni anno, il contribuente può anche verificare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area autenticata, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie/veterinarie e ai relativi rimborsi, anche dei familiari a carico.

9.3 RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE

I rimborsi dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria o veterinaria ed erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il pagamento della spesa sanitaria/veterinaria, sono inseriti nel quadro della dichiarazione relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Se la spesa sanitaria/veterinaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.

.....

9.4 MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI AGLI INTERMEDIARI

Le suddette informazioni aggregate sono rese disponibili anche:

- ai professionisti abilitati, ai CAF e ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente;
- ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

Tali soggetti non possono invece accedere ai dati di dettaglio delle singole spese.

10 REGIME SANZIONATORIO

In relazione al regime sanzionatorio, l'art. 23 del DLgs. 158/2015 ha inserito il co. 5-bis nell'art. 3 del DLgs. 175/2014, stabilendo che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è invece ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Per effetto del nuovo co. 5-ter dell'art. 3 del DLgs. 175/2014, inserito dall'art. 1 co. 949 lett. e) della L. 208/2015, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di applicazione dell'obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Quest'ultima disposizione è quindi applicabile in relazione ai soggetti che diventano obbligati alla trasmissione dei dati a decorrere dal periodo d'imposta 2016, in relazione ai dati da trasmettere entro il 31.1.2017.

Considerato il differente regime sanzionatorio, i provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2016 n. 123325 e 15.9.2016 n. 142369 prevedono che:

- il Sistema Tessera Sanitaria registri in archivi distinti e separati i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione;
- i dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini, previsti dall'art. 20 del DLgs. 472/97, per l'irrogazione delle sanzioni.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI